

- 2) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 luglio 1998 (pratica R 35/1998-1) è annullata in quanto essa ha respinto, sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, la domanda di registrazione del marchio *Baby-dry*.
- 3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese dei due gradi di giudizio.

(¹) GU C 6 del 8.1.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

20 novembre 2001

nelle cause riunite C-414/99-C-416/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court)]: Zino Davidoff SA contro A & G Imports Ltd (C-414/99), Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd contro Tesco Stores Ltd, Tesco plc (C-415/99) e Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd contro Costco Wholesale UK Ltd (¹)

(«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 1 — Esaurimento del diritto di marchio — Immissione in commercio al di fuori del SEE — Importazione all'interno del SEE — Consenso del titolare del marchio — Necessità di un consenso espresso o tacito — Legge applicabile al contratto — Presunzione di consenso — Inapplicabilità»)

(2002/C 3/13)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-414/99-C-416/99, aventi ad oggetto le domande di pronunce pregiudiziali proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Regno Unito), nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra Zino Davidoff SA contro A & G Imports Ltd (C-414/99), Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd contro Tesco Stores Ltd, Tesco plc (C-415/99) e Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd contro Costco Wholesale UK Ltd, già Costco UK Ltd (causa C-416/99), domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo

Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 20 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, dev'essere interpretato nel senso che il consenso del titolare di un marchio a una messa in commercio all'interno dello Spazio economico europeo di prodotti contrassegnati con questo marchio che siano stati precedentemente messi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo da questo titolare o con il suo consenso può essere tacito, quando è desumibile da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all'immissione in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo le quali, valutate dal giudice nazionale, esprimano con certezza una rinuncia del titolare al proprio diritto di opporsi a un'immissione in commercio all'interno dello Spazio economico europeo.
- 2) Un consenso tacito non può risultare:
 - da una mancata comunicazione, da parte del titolare del marchio, a tutti gli acquirenti successivi dei prodotti immessi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo, della sua opposizione a una messa in commercio all'interno dello Spazio economico europeo;
 - da una mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di messa in commercio all'interno dello Spazio economico europeo;
 - dalla circostanza che il titolare del marchio abbia ceduto la proprietà dei prodotti contrassegnati con il marchio senza imporre restrizioni contrattuali e che, in base alla legge applicabile al contratto, il diritto di proprietà ceduto comprenda, in mancanza di siffatte restrizioni, un diritto illimitato di rivendita o, quanto meno, un diritto di vendere successivamente i prodotti all'interno dello Spazio economico europeo.
- 3) E' irrilevante, per quanto concerne l'esaurimento del diritto esclusivo del titolare del marchio, il fatto:
 - che l'operatore il quale importa prodotti contrassegnati con il marchio sia all'oscuro dell'opposizione del titolare alla loro immissione in commercio all'interno dello Spazio economico europeo o alla loro messa in commercio su tale mercato da parte di operatori diversi dai rivenditori autorizzati, oppure

- *che i rivenditori e i grossisti autorizzati non abbiano imposto ai propri acquirenti restrizioni contrattuali che riproducessero siffatta opposizione, benché essi ne fossero stati informati da parte del titolare del marchio.*

(¹) GU C 6 del 8.1.2000; GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 settembre 2001

nella causa C-442/99 P: Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH(¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Importazioni dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Domanda di certificati d'importazione — Misure transitorie — Regolamento (CEE) n. 404/93 — Principio della parità di trattamento»)

(2002/C 3/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-442/99 P, Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH, con sede in Ostrau (Germania), (avocat: sig.ra G. Meier), avente ad oggetto il ricorso di retto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 28 settembre 1999, nella causa T-612/97, Cordis/Commissione (Racc. pag. II-2771), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. K.-D. Borchardt) e Repubblica francese (agenti: sig.re K. Rispal-Bellanger e C. Vasak), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissechot, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 27 settembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 47 del 19.2.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 novembre 2001

nella causa C-427/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Qualità delle acque di balneazione — Attuazione inadeguata della direttiva 76/160/CEE»)

(2002/C 3/15)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-427/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R.B. Wainwright) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra G. Amodio, assistita dal sig. D. Wyatt) avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo provveduto a rendere le sue acque di balneazione conformi ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J.-P. Puissechot e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 13 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo provveduto a rendere le sue acque di balneazione conformi ai valori limite tassativi fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/180/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.